

**GRUPPO DI LAVORO SUL REGOLAMENTO
DELL'ASSEMBLEA PARLAMENTARE
EUROMEDITERANEA**

Atene, 22 marzo 2004

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA EUROMEDITERRANEA
presentato dalla copresidenza del Gruppo di lavoro
ai Membri dell'Assemblea
e da quest'ultima adottato il 22 marzo 2004**

**a seguito della riunione del gruppo di lavoro
del 22 marzo 2004**

DV\532768IT.doc

IT

IT

Articolo 1

Natura e obiettivi

1. L'Assemblea parlamentare euromediterranea (“APEM”) è l’istituzione parlamentare del processo di Barcellona dotata di potere consultivo e fondata sulla Dichiarazione di Barcellona. Essa contribuisce a rafforzare la visibilità e la trasparenza del processo e, di conseguenza, ad avvicinare il partenariato euromediterraneo agli interessi e alle aspettative dell’opinione pubblica.
2. L'Assemblea mira a sostenere, dare impulso e contribuire a livello parlamentare al consolidamento e allo sviluppo del processo di Barcellona. Essa tiene dibattiti pubblici su questioni inerenti al processo di Barcellona, nonché su tutti i problemi di interesse comune che possano interessare i paesi che ne fanno parte.
3. La partecipazione all’Assemblea è volontaria e l'Assemblea manterrà uno spirito di apertura. I seggi eventualmente non occupati restano in ogni caso a disposizione dei parlamenti ai quali sono stati attribuiti.

Articolo 2

Composizione

1. I membri dell’Assemblea parlamentare sono deputati nominati dai parlamenti dei paesi partner partecipanti al processo di Barcellona, nonché dal Parlamento europeo.
2. L'Assemblea è composta da un massimo di 240 membri, di cui 120 membri europei (75 provenienti dai parlamenti nazionali dell’Unione europea a seguito dell’allargamento dell’Unione a 25 Stati, e 45 provenienti dal Parlamento europeo) e 120 membri dei parlamenti dei paesi del Mediterraneo partner dell’Unione europea, sulla base di una ripartizione paritaria.
3. L'Assemblea si organizza sulla base di delegazioni inviate da ogni parlamento nazionale e dal Parlamento europeo.
4. I parlamenti nazionali si impegnano a garantire la rappresentanza di donne parlamentari nella propria delegazione, conformemente alle disposizioni giuridiche di ciascun paese.

Articolo 3

Competenze

1. L'Assemblea può pronunciarsi su tutti gli argomenti concernenti il partenariato euromediterraneo. Essa garantisce il monitoraggio dell'applicazione degli accordi euromediterranei d'associazione e adotta risoluzioni o formula raccomandazioni destinate alla Conferenza ministeriale in vista della realizzazione degli obiettivi del partenariato euromediterraneo. Dietro richiesta della Conferenza ministeriale, essa emette pareri, proponendo, se del caso, l'adozione delle opportune misure per ciascuno dei tre settori del processo di Barcellona.
2. Le delibere dell'Assemblea non hanno carattere giuridicamente vincolante.

Articolo 4

Presidenza e Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza dell'Assemblea è composto da quattro membri, due dei quali vengono nominati dai paesi mediterranei partner dell'Unione europea, uno dai parlamenti nazionali dell'Unione e uno dal Parlamento europeo.
2. Tali nomine e l'ordine di rotazione dei membri sono soggetti all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il mandato dei membri dell'Ufficio di presidenza è di quattro anni; esso non è rinnovabile ed è incompatibile con la qualità di membro di un governo. In caso di dimissione o di cessazione delle funzioni di uno dei membri, il membro che lo sostituisce è nominato per il restante periodo del mandato.
4. La Presidenza dell'Assemblea viene ricoperta da uno dei membri dell'Ufficio di presidenza, a rotazione e su base annuale, garantendo quindi la parità e l'alternanza nord-sud. Gli altri tre membri dell'Ufficio di presidenza rivestono la carica di vicepresidenti.
5. L'Ufficio di presidenza è responsabile del coordinamento dei lavori dell'Assemblea.

Articolo 5

Commissioni parlamentari

1. L'Assemblea istituisce tre commissioni parlamentari incaricate di seguire i tre settori del partenariato euromediterraneo:

- a) la commissione per la politica, la sicurezza e i diritti umani;
- b) la commissione per gli affari economici, finanziari, sociali e l'istruzione;
- c) la commissione per la promozione della qualità della vita, gli scambi di risorse umane e la cultura.

2. Ogni commissione parlamentare è composta da 80 membri, 40 dei quali provenienti dai paesi mediterranei partner dell'Unione europea e 40 membri europei (25 membri dei parlamenti nazionali dell'Unione e 15 membri del Parlamento europeo).

I membri delle commissioni sono nominati dalle delegazioni nazionali e da quella del Parlamento europeo.

3. Ogni commissione parlamentare elegge al suo interno un presidente e tre vicepresidenti conformemente al criterio di cui all'articolo 4, par. 1 per ciò che riguarda la composizione dell'Ufficio di presidenza; il loro mandato ha, in linea di principio, una durata di due anni. Il mandato di presidente e di vicepresidenti di una commissione non è compatibile con il mandato di presidente dell'Assemblea.

4. Ogni commissione parlamentare si riunisce almeno una volta all'anno.

5. Le commissioni possono riunirsi tra le sessioni dell'Assemblea.

6. L'Assemblea può decidere di creare, se del caso, una commissione ad hoc. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea decide in merito alla composizione e alla presidenza della stessa, garantendo l'equilibrio e la parità dei suoi componenti.

Articolo 6

Relazioni con la Conferenza euromediterranea dei ministri degli Affari esteri e la Commissione europea

1. L'Assemblea garantisce una complementarità con le altre istituzioni del processo di Barcellona.
2. I rappresentanti nominati dalla Conferenza euromediterranea dei ministri degli affari esteri e dalla Commissione europea partecipano alle riunioni e hanno diritto di parola.

Articolo 7

Osservatori e invitati

1. Lo status di osservatore permanente alle riunioni dell'Assemblea può essere riconosciuto da quest'ultima, su proposta dell'Ufficio di presidenza e conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 3 del presente regolamento:
 - ai rappresentanti dei parlamenti nazionali dei paesi della regione mediterranea che non sono membri dell'UE e che non hanno aderito al processo di Barcellona;
 - ai rappresentanti dei parlamenti nazionali dei paesi che non sono mediterranei, ma che sono candidati all'adesione, a condizione che l'Unione europea abbia ufficialmente avviato delle discussioni o dei negoziati con il paese interessato in vista della sua adesione all'Unione europea;
 - agli organi consultivi istituzionalizzati e agli organi finanziari del processo di Barcellona;
 - nonché alle organizzazioni parlamentari e intergovernative di carattere generale che ne facciano richiesta.

Altre organizzazioni possono altresì essere invitate dall'Ufficio di presidenza a una riunione dell'Assemblea.

2. Gli osservatori permanenti hanno diritto di parola.

Articolo 8

Svolgimento della seduta

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo decisione contraria.
2. I membri dell'Assemblea possono prendere la parola previa autorizzazione del presidente di seduta.
3. Il presidente di seduta apre, sospende e toglie le sedute, fa osservare il regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, limita il tempo di parola, mette le questioni ai voti, proclama i risultati della votazione e dichiara chiusa la seduta. D'accordo con i membri dell'Ufficio di presidenza egli delibera in merito a eventuali questioni che emergono durante le riunioni e che non sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 9

Delibere e adozione di decisioni

1. L'Assemblea può adottare risoluzioni o formulare raccomandazioni pertinenti al processo di Barcellona destinate alla Conferenza ministeriale euromediterranea nonché al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea.
2. Gli emendamenti a un testo presentato per l'esame e l'adozione da parte dell'Assemblea vengono trasmessi per iscritto entro un termine comunicato dal presidente di seduta.
3. L'Assemblea decide per consenso e alla presenza della metà più una delle delegazioni delle due parti che la compongono, ovvero la componente europea e quella dei paesi partner.

Qualora non sia possibile trovare un consenso, l'Assemblea adotta le sue decisioni a maggioranza qualificata di almeno i 4/5 dei voti dei rappresentanti di ciascuna delle due parti della componente europea e di almeno i 4/5 dei voti dei rappresentanti dei paesi partner.

4. Ogni delegazione dispone di un numero di voti pari a quello che le viene attribuito e, nel corso della votazione, di un diritto di riserva e/o d'astensione costruttiva.

Articolo 10

Riunioni e ordine del giorno

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno nel luogo stabilito in occasione di ciascuna riunione dell'Assemblea plenaria. Misure specifiche vanno previste nel caso in cui la riunione dell'Assemblea si tenga in un paese che non intrattiene relazioni diplomatiche ufficiali con uno dei paesi membri del processo di Barcellona e dell'Assemblea.
2. Il progetto di ordine del giorno è fissato dall'Ufficio di presidenza e adottato dalla riunione plenaria dell'Assemblea all'inizio dei suoi lavori.
3. Il progetto di ordine del giorno viene comunicato dal presidente ai parlamenti membri rappresentati nell'Assemblea almeno un mese prima dell'apertura della sessione.
4. Ogni delegazione può chiedere l'iscrizione di un punto aggiuntivo all'ordine del giorno. L'Ufficio di presidenza propone all'Assemblea plenaria l'eventuale aggiunta di punti supplementari.

Articolo 11

Comitato di redazione e gruppi di lavoro

1. L'Assemblea può decidere di istituire un comitato di redazione responsabile della preparazione dei progetti di risoluzione, di raccomandazione o di parere. Il comitato di redazione sarà nominato di comune accordo; esso comprenderà almeno cinque membri dei parlamenti nazionali dell'Unione europea e del Parlamento europeo, da un lato, e almeno cinque membri dei paesi euromediterranei che partecipano al processo di Barcellona.
2. L'Ufficio di presidenza, dopo aver consultato i parlamenti rappresentati in seno all'Assemblea, può costituire gruppi di lavoro di cui stabilisce la composizione e il

mandato. Tali gruppi di lavoro possono essere incaricati di stilare relazioni e proposte di risoluzione destinate all'Assemblea.

Articolo 12

Lingue

1. Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono le lingue ufficiali dell'Unione europea nonché l'arabo, l'ebraico e il turco.
2. I documenti ufficiali adottati dall'Assemblea vengono tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'Assemblea.
3. I documenti di lavoro vengono messi a disposizione dei membri in francese, inglese e arabo, in quanto lingue di lavoro, dal parlamento che organizza la riunione.
4. Durante i dibattiti dell'Assemblea ciascun membro può, in linea di principio e nella misura del possibile, intervenire in una delle lingue ufficiali dell'Assemblea, mentre l'interpretazione è garantita soltanto nelle lingue di lavoro, ferme restando le possibilità di cui all'articolo 13, paragrafo 6 del presente regolamento in occasione delle riunioni dell'Assemblea organizzate presso il Parlamento europeo.

Le riunioni delle commissioni parlamentari e, se del caso, dei gruppi di lavoro, si svolgono nelle suddette lingue di lavoro, ferme restando le possibilità di cui all'articolo 13, paragrafo 6 del presente regolamento.

Articolo 13

Spese: finanziamento delle spese di organizzazione, partecipazione, interpretariato e traduzione

1. Il parlamento che organizza una sessione dell'Assemblea o la riunione di una delle sue commissioni assicura le condizioni materiali dell'organizzazione della sessione o della riunione.
2. L'Assemblea può, su proposta dell'Ufficio di presidenza, decidere in merito alla necessità di un eventuale contributo finanziario di altri parlamenti membri

dell'Assemblea per la copertura delle spese sostenute per l'organizzazione di una sessione dell'Assemblea o della riunione di una commissione.

3. Le spese di viaggio e di soggiorno di ciascun partecipante sono a carico dell'istituzione di appartenenza.

4. L'organizzazione e le relative spese d'interpretariato nelle lingue di lavoro dell'Assemblea sono a carico di tutte le delegazioni.

5. Quando una sessione dell'Assemblea o una riunione delle commissioni è organizzata dal Parlamento europeo, questi assicura le condizioni materiali e copre le spese del servizio di interpretariato secondo le necessità e le disponibilità.

6. Il Parlamento europeo si prende cura della traduzione dei documenti ufficiali adottati dall'Assemblea nelle lingue ufficiali dell'Unione europea. La traduzione dei documenti in arabo, in ebraico e in turco è curata dai parlamenti in cui tali lingue vengono parlate.

7. Ogni delegazione è responsabile della traduzione dei documenti che presenta in almeno due delle lingue di lavoro.

Articolo 14

Segretariato

1. L'Ufficio di presidenza e gli altri organi dell'Assemblea vengono assistiti nella preparazione, nel buon svolgimento e nel seguito dei lavori da un Segretariato ridotto, composto da funzionari di ciascun parlamento rappresentato in seno all'Ufficio di presidenza e coordinato dal funzionario del parlamento il cui rappresentante in seno all'Ufficio di presidenza detiene la presidenza.

2. I compensi e le altre spese dei membri del segretariato sono a carico dei rispettivi parlamenti d'origine.

3. Il parlamento che ospita una sessione dell'Assemblea o la riunione di una delle sue commissioni offre la sua assistenza nell'organizzazione di tali riunioni.

Articolo 15

Modifica del regolamento

1. Ogni delegazione può proporre delle modifiche al presente regolamento. Tali proposte di modifica vengono tradotte e trasmesse all'Ufficio di presidenza, che le sottopone alla prima plenaria successiva dell'Assemblea.
2. Gli emendamenti al presente regolamento vengono adottati per consenso.
3. Fatte salve eventuale deroghe, debitamente approvate dall'Assemblea, le modifiche al presente regolamento entrano in vigore in occasione della successiva sessione.

22.03.2004